

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 65

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, CRISTOFORI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, PREARO, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEIO, LATTANZIO, TANTALO

Presentata l'11 giugno 1968

Integrazione dell'autorizzazione di spesa per il concorso dello Stato nei mutui per la formazione e l'arrotondamento di proprietà contadina ai sensi dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Notevole impulso hanno avuto nel periodo di applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (1° Piano verde) le iniziative di formazione di proprietà coltivatrici, sia per gli acquisti *ex-novo* che per l'arrotondamento di proprietà non sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa del nucleo familiare.

La menzionata legge 2 giugno 1961, n. 454, provvede ad integrare, con l'articolo 27, gli stanziamenti portati dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, destinati, tra l'altro, al concorso dello Stato nei mutui per l'acquisto dei terreni. Gli stanziamenti stessi vennero poi ulteriormente integrati da successivi provvedimenti in attesa della promulgazione della nuova legge (legge 26 maggio 1965, n. 590) la quale non mancò di provvedere, con l'articolo 21, a un rifinanziamento dell'articolo 27 della menzionata legge n. 454: a significare la permanente validità di uno strumento legislativo anche in presenza del cospicuo apporto dato al settore (286 miliardi di lire) con la istituzione dello speciale « fondo di rotazione » per la concessione di mutui quarantennali al tasso d'interesse dell'1 per cento.

L'esame delle seguenti cifre evidenzia i positivi risultati conseguiti con l'articolo 27 del 1° Piano verde:

Terreni che risultavano acquistati al 30 giugno 1961 col ricorso alle provvidenze della legge 24 febbraio 1948, n. 114, e successive proroghe	ha. 1.137.272
Terreni acquistati al 31 dicembre 1966 con le provvidenze della legge 2 giugno 1961, n. 454 (1° Piano verde)	ha. 639.414
TOTALE . . .	ha. 1.776.686

È chiaro dunque il ruolo esercitato dal 1° Piano verde nella formazione di nuove proprietà coltivatrici in un solo quinquennio. Ed è da notare che la legge si volse in larga misura anche ai cosiddetti acquisti per arrotondamento, concorrendo così a consolidare preesistenti strutture aziendali caratterizzate da scarsa efficienza funzionale sotto l'aspetto del fattore dimensionale.

Riteniamo che si debba insistere su questa strada. Il fondo di rotazione istituito con

la legge n. 590 per la formazione di imprese « che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti » offre già un consuntivo confortante, specie quando si tratti di costituzione *ex-novo*; ma occorrerebbe incoraggiare in più larga misura interventi (e qui affiora il problema, troppo a lungo negletto, della ricomposizione fondiaria) che abbiano per obiettivo la correzione di preesistenti situazioni di scarsa autosufficienza, attraverso acquisti anche di modeste superfici, quando questi acquisti non incidano sulla efficienza funzionale di altre aziende.

Il ricorso alle provvidenze dell'articolo 27 del 1° Piano verde — che la presente proposta di legge intende ulteriormente integrare — dovrebbe, a nostro avviso, volgersi anche a questo fine, che è un fine di consolidamento delle strutture fondiarie da realizzarsi soprattutto facendo leva su disponibilità di terre offerte dalle medie e grandi aziende e non a danno di imprese di modeste dimensioni. Resterebbe così salvo il principio della « efficienza » che è il traguardo che si vuole raggiungere con i nuovi indirizzi nella politica di formazione e consolidamento della proprietà coltivatrice.

Il fine dell'arrotondamento non vuole tuttavia limitare a questo unico tipo di interventi la portata della presente proposta di legge. Saranno da considerare anche gli acquisti di piccoli appezzamenti quando siano rivolti a realizzare redditi integrativi di altre attività e a conservare e difendere le peculiari caratteristiche del mondo rurale. È il cosiddetto *part-time*: fenomeno tipico delle società in sviluppo, che si accompagna con il sorgere di occasioni di lavoro industriale in aree rurali, ove lo sviluppo del settore secondario

assuma le auspicabili caratteristiche di decentramento.

In conformità di chiari indirizzi di politica agraria è altresì opportuno che si favorisca il passaggio in proprietà a coltivatori diretti delle esistenti unità aziendali, mezzadri e in affitto, eliminando per detti acquisti l'adozione degli attuali rigidi parametri di superficie, di reddito, di composizione familiare. Per quanto attiene a quest'ultima, la composizione dei nuclei familiari dovrà essere considerata con maggiore aderenza alla realtà in rapporto al processo in atto e alle prospettive della meccanizzazione, nonché alla opportunità di incoraggiare, attraverso l'acquisizione dei terreni in proprietà, la permanenza in azienda di elementi giovani e validi.

È da notare, infine, che la legge n. 590, nonostante il cospicuo apporto del fondo di rotazione, già manifesta insufficienza di disponibilità finanziarie; e tra le due strade che si presentano — quella della integrazione del « fondo » e della vitalizzazione dell'articolo 27 del 1° Piano verde — sembra più conveniente (anche in rapporto ai fini sopra indicati e al meccanismo di applicazione) scegliere la seconda: sia — ripetiamo — per le considerazioni dianzi esposte che per il minore onere che ne deriva alla finanza statale, in quanto la forma di incentivazione indicata consente di far leva sul privato risparmio.

La integrazione che si chiede è di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1973, cioè per l'intera durata della presente legislatura.

Non crediamo, onorevoli colleghi, che occorranno ulteriori argomentazioni a sostegno della presente proposta, alla quale non mancherà di certo il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il limite d'impegno per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive integrazioni, è ulteriormente integrato con lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1973.

ART. 2.

Per gli oneri derivanti dal precedente articolo nell'esercizio finanziario 1968 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare la relativa variazione di bilancio. Per gli esercizi dal 1969 al 1973 la spesa verrà iscritta nell'apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.